

Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio Unico Contratti e risorse

CAPITOLATO TECNICO

AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008, DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E DI SUPPORTO TECNICO ALLA PROGETTAZIONE, PER LA DURATA DI 12 MESI

Numero CIG: Z6722EFFA5

Art.1
Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per le sedi operative del Consiglio di Stato e degli uffici centrali della Giustizia Amministrativa di Palazzo Spada, palazzo Ossoli e palazzo Aldobrandini, nonché per tutti gli altri luoghi abitualmente frequentati dal personale dei predetti uffici, di direttore dell'esecuzione dei contratti e di supporto tecnico alla progettazione.
2. La descrizione delle singole attività di cui al presente Capitolato rappresenta il minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni, essendo l'affidatario, di seguito definito "il Professionista" tenuto ad eseguire ogni intervento funzionale al servizio richiesto dall'Amministrazione, ivi incluso il rilascio della congruità del prezzo..

Art. 2
Modalità di esecuzione del servizio

1. Il Professionista ha il compito di svolgere le funzioni proprie del Servizio di Prevenzione e Protezione limitatamente all'oggetto della prestazione professionale proposta.
2. Il Professionista provvede ad adempiere a qualsiasi ulteriore prestazione prevista dalla normativa vigente ovvero intervenuta durante l'esecuzione del contratto.
3. Il Professionista si impegna a garantire la propria disponibilità a prestare l'attività di cui sopra, anche presso gli uffici dell'Amministrazione, con le modalità che di volta in volta si renderanno necessarie.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Professionista si impegna a svolgere le seguenti attività;
 - individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione interna dell'Amministrazione;
 - elaborazione, per quanto di competenza, sia delle misure preventive che protettive di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81/08, e sistemi di controllo di tali misure;
 - elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività svolte;
 - proposte relative ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 81/08;
 - prestazione ai lavoratori delle informazioni di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 81/08;
 - redazione ed aggiornamento annuale del DVR (se necessario);
 - predisposizione dei registri di controllo;
 - predisposizione del DUVRI e piano delle misure di adeguamento;
 - redazione programma di prevenzione e piano di emergenza;
 - piano di evacuazione;
 - corso di antincendio;
 - corso base sulla legislazione in materia di sicurezza e rischi sui luoghi di lavoro per tutto il personale;
 - corso base sul corretto utilizzo delle attrezzature VDT;
 - corso base sulla corretta movimentazione dei carichi;
 - ogni altro adempimento ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

I servizi oggetto del presente contratto verranno resi nell'arco dei dodici mesi stabiliti dalla durata del contratto stesso. In particolare la formazione dei R.L.S. verrà effettuata entro il mese di giugno del corrente anno; la formazione della squadra antincendio entro la fine dell'anno corrente compatibilmente con la disponibilità del personale da formare; la formazione dei Dirigenti entro la fine dell'incarico.

5. Al Professionista viene altresì affidato l'incarico di direttore dell'esecuzione contrattuale e di supporto

tecnico ai lavori da eseguire, aventi attinenza con gli adeguamenti impiantistici che si renderanno necessari in attuazione della vigente normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e antincendio, con gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, nonché eventuali studi di fattibilità per redistribuzione interna dei locali.

11 Professionista è tenuto, a richiesta dell'Amministrazione, a prestare la propria collaborazione mediante supporto tecnico e consulenza in occasione della realizzazione di opere o altre attività per l'esecuzione delle quali è prevista la redazione di progetti e l'acquisizione di pareri o autorizzazioni presso gli organi competenti.

6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il controllo del servizio nelle forme che ritiene più opportune, per garantire la regolare esecuzione dello stesso.
7. Per tutti gli altri servizi compresi e compensati nell'incarico, le prestazioni verranno espletate nel termine di giorni 7 per i C.R.E. relativi alla funzione di direttore dell'esecuzione e entro giorni 20 per la parte di supporto progettuale all'Amministrazione.

Art. 3

Obblighi del Professionista

1. Il Professionista si impegna a espletare il proprio incarico con diligenza e adeguatezza e non può avvalersi di sostituti e/o collaboratori.
2. Il Professionista si impegna a svolgere le attività elencate nel presente capitolato personalmente ed in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione né di orario nei confronti dell'Amministrazione.
3. Il Professionista si impegna a rendere conto dell'attività resa ogni qualvolta l'Amministrazione ritenga necessario richiedere chiarimenti al riguardo.
4. Il Professionista si impegna, comunque, a svolgere il proprio incarico in modo coordinato con l'Amministrazione.
5. Il Professionista si impegna a mantenere il più rigoroso riserbo in ordine a qualunque dato, notizia o circostanza comunque connessa con l'attività dell'Amministrazione, o a questo anche indirettamente riconnessa.
6. Il Professionista è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Ogni informazioni tecnica o di altra natura attinente dell'attività di consulenza, trattata in modo strettamente confidenziale conformemente all'obbligo di riservatezza.

Art. 4

Durata

1. La durata dell'appalto prevista è di dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto.

Art. 5

Importo dell'appalto e fatturazione

1. Il valore complessivo dell'appalto è pari ad €39.600,00 I.V.A. ed oneri previdenziali esclusi. Entro 10 giorni dalla regolare esecuzione dei servizi, l'Amministrazione comunicherà al Professionista il nulla osta alla fatturazione, all'esito del quale quest'ultimo potrà emettere fatturazione elettronica secondo le norme di legge. Il pagamento avrà cadenza bimestrale e sarà eseguito entro 60 giorni dall'accettazione della fattura elettronica.

2. Ciascuna fattura dovrà contenere espresso riferimento al contratto, al CIG, nonché al codice fiscale del Professionista e al codice IPA: G105F5. Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti, o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e pertanto saranno rifiutate.
3. Il Professionista si impegna al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione dei richiamati obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 6 Cauzione definitiva

1. Il professionista si impegna a prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

Art. 7 Sospensione del servizio

1. Il Professionista non può unilateralmente sospendere l'esecuzione del servizio, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce inadempimento contrattuale idoneo a determinare la risoluzione del contratto. In tal caso l'Amministrazione procede all'incameramento della cauzione definitiva, riservandosi la facoltà di procedere nei confronti del Professionista per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 8 Responsabilità del professionista e polizza assicurativa

1. Si intendono assunti dal professionista tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti. Ciò in quanto tali oneri e responsabilità si intendono compensati nel prezzo stabilito in sede di stipula del presente ordine.
2. Il professionista è responsabile per errori o difetti verificatisi, per sua colpa ove si sarebbero potuti evitare seguendo le normali procedure e agendo con la dovuta competenza e serietà professionale.
3. Il professionista indennizzerà l'Amministrazione da e contro qualsiasi danno, responsabilità o spese legali risultanti da una violazione del presente atto inclusa qualsiasi negligenza o omissione.
4. Il professionista si impegna a presentare idonea polizza assicurativa di primaria compagnia, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità per danni provocati dall'esercizio dell'attività professionale, con un massimale non inferiore ad €1.000.000,00 (un milione/00).

Art. 9 Divieto di cessione e subappalto

1. Non è consentito al Professionista subappaltare o cedere anche parzialmente il contratto, pena la Risoluzione dello stesso, e il risarcimento del danno.
E' facoltà dell'Amministrazione commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno del Professionista.

Art. 10 Risoluzione

1. Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una delle di seguito elencate:
 - inosservanza degli obblighi espressamente indicati nell'art. 4 delle presenti condizioni generali;
 - inadempimenti gravi e ripetuti nel corso dell'esecuzione del contratto;
 - violazione del divieto di cessione e subappalto;
 - perdita di uno dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 50/2016 o accertamento, in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso dei requisiti;
 - nel caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e di qualsiasi altra previsione normativa;
 - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
 - in caso di sospensione del servizio;
 - qualora gli eventuali accertamenti antimafia presso l'U.G.T.G.- Prefettura competente risultassero positivi;
 - in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
2. In caso di risoluzione si procede all'incameramento della cauzione. Il Professionista non può avanzare pretese di sorta e conserva solo il diritto alla contabilizzazione e al pagamento delle attività effettuate, dopo aver provveduto a compensare l'Amministrazione per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l'esecuzione del contratto. La relativa liquidazione avviene dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione.

Art. 11 Incompatibilità

1. Per il Professionista, fino al termine del servizio, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Art. 12 Stipula del contratto e relative spese

1. La stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata.
2. Tutte le spese e le tasse inerenti la stipula, ivi comprese le spese di registrazione, sono a carico del Professionista.

Art. 13 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81, e del d.lgs. 50/2016, e in quanto applicabili, a tutte le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 14 Penalità

1. Servizio di prevenzione e protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008:
Nel caso di mancato rispetto degli accordi contrattuali verrà applicata una penale pari al 4% dell'importo contrattuale.
2. Servizi di direttore dell'esecuzione del contratto e di supporto tecnico alla progettazione:
Nel caso di ritardo nell'esecuzione dei servizi non imputabile al Professionista, per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque non superiore al 10%.

Nel caso di superamento il contratto sarà risolto in danno del Professionista ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta..

L'importo relative alle eventuali penali applicate, per il ritardo nel completamento del servizio, sarà trattenuto all'atto del pagamento del corrispettivo al Professionista per l'esecuzione del servizio.

Art. 15

Foro competente

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Roma, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell'art. 204, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.